



CITTA' DI TARCENTO

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Provincia di Udine

Piazza Roma, 7 – Cap. 33017 – Tel.: 0432/780 600 – Fax: 0432/791 694

Cod. Fiscale 00408250306 – Partita I.V.A.: 00538110305

www.comune.tarcento.ud.it – e-mail: protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it – p.e.c.: comune.tarcento@certgov.fvg.it

Tarcento, li 29/09/2017

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI TARCENTO RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 20 del D. L. n. 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012, Suppl. Ord. n. 194 – in vigore dal 20/10/2012), convertito in Legge n. 221 del 2012 che statuisce: “*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*”

Si rappresenta quanto segue:

1. PREMESSE:

Il Consiglio Comunale è l'organo competente in materia di organizzazione e concessione della gestione dei Servizi Pubblici tra i quali rientra anche quello del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali.

In particolare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), il Consiglio Comunale è competente a “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.

L'affidamento del servizio può avvenire seguendo diversi moduli operativi:

- mediante la costituzione di una società a capitale misto pubblico privato con espletamento di procedure di selezione del partner privato;
- mediante affidamento ad una società a capitale interamente pubblico secondo il modulo dell'in house providing;
- mediante affidamento al mercato con selezione del concessionario.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17/09/2014 avente ad oggetto “Servizio illuminazione lampade votive. Indirizzi per la gestione”, l'Amministrazione comunale di Tarcento disponeva, per le ragioni in essa contenute, quanto segue:

- Di procedere ad assicurare lo svolgimento del servizio pubblico di illuminazione votiva attraverso l'affidamento in concessione del servizio dei cimiteri del Comune di Tarcento, con le procedure previste dall'art. 30 (ndr leggasi concessione) del D.Lgs. 163/2006 ed eventualmente art. 278 del DPR n. 207/2010, in conformità a quanto stabilito dall'art 34 comma 26 del D.L n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- *Di dare atto che l'imminente scadenza della concessione in essere non permette di realizzare entro la tempistica quanto sopra disposto, e di demandare pertanto agli uffici competenti l'adozione degli atti inerenti la proroga della concessione attualmente in vigore per il tempo necessario per l'esame della proposta presentata nonché la conclusione delle procedure di gara.*

Tale scelta di ricorso al mercato per la concessione del servizio risulta essere quella che permette la più ampia apertura senza limitazioni del contesto concorrenziale.

Si ritiene in ogni caso aggiornare le ragioni per il mantenimento e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 comma 20 del D.L 179/2012, convertito in L. 221/2012, redigendo la presente relazione;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17/05/2017, il Comune di Tarcento ha statuito l'esercizio in forma singola, al di fuori dell'UTI del Torre, della funzione *"Organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale"*.

Il Comune pertanto, tra i diversi moduli organizzativi per la gestione, può liberamente decidere se gestire in economia (anche per il tramite dell'house providing) oppure se ricorrere al mercato (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2716 del 27/05/2014 ma anche il Comunicato del Presidente ANAC del 14/09/2016);

2. IL CONTESTO NORMATIVO

2.1 - L'attuale normativa di riferimento per i servizi pubblici locali (SPL) a rilevanza economica

L'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, ad opera della Corte Costituzionale, ha reso non più operanti tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, essenzialmente, le modalità di affidamento dei SPL, mentre ha lasciato intatte le altre norme in materia di SPL, fra le quali, in primo luogo, l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011, inerente l'organizzazione territoriale dei SPL a rete e gli incentivi per gli enti che utilizzano procedure competitive di affidamento.

L'ultimo intervento legislativo in materia di servizi pubblici locali si è verificato con l'art. 34 del decreto-legge 179/2012, convertito con L. 17/12/2012, n. 221, il quale si limita a considerare il solo aspetto di pubblicizzazione della scelta gestionale adottata/che si intende adottare per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

2.2 - L'art. 34 c. 20 e segg. del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in L. 17/12/2012, n. 221

L'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. In materia di pubblici servizi il ruolo degli enti locali rimane centrale dato che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. p) della Costituzione, pur con la specificazione che per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (comma 23).

Gli enti affidanti sceglieranno le modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. **esternalizzazione a terzi** con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le

- disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. **società mista**, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
 3. gestione cosiddetta “**in house**”, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione del patto di stabilità interno alle aziende con affidamento diretto.

L'art. 34 prevede inoltre la necessità, ai fini dell'affidamento del servizio, della redazione e della pubblicazione sul sito internet dell'ente affidante di una relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e nella quale vengano definiti i contenuti specifici degli obblighi di pubblico servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 20).

In ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, la relazione deve essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

3. SERVIZIO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI NEL COMUNE DI TARENTO

3.1 - Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale:

La norma citata in premessa (art. 34, comma 20 del D. L. n. 179 del 18/10/2012) fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale" e a tal fine, si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi. Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come *"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza"*.

Nella scelta delle modalità di gestione deve aversi riguardo a non determinare distorsioni del mercato e dal punto di vista del consumatore garantire la resa di un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Si è peraltro già sopra richiamata la nozione normativa di servizi di interesse generale, intendendosi per questi le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di

accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale. In tale contesto si inseriscono i servizi cimiteriali che sono ontologicamente connaturati al luogo di espletamento del servizio riferito al demanio comunale: tale carattere non consente di sganciare totalmente il servizio da un elemento pubblicistico mediante la piena apertura al mercato. L'apertura al mercato può di fatto avvenire mediante la individuazione del gestore privato in concessione secondo modalità operative oggetto di apposito contratto di concessione che consentano la piena fruibilità a condizioni economicamente accessibili e secondo canoni di qualità.

3.2 - Obblighi di servizio pubblico in generale:

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

3.3 - Specifici obblighi di servizio pubblico per il servizio di illuminazione votiva:

La tutela del decoro del cimitero, luogo ove si celebra il culto dei defunti, che l'amministrazione deve perseguire, giustifica interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla tutela del decoro del cimitero, luogo di culto dei defunti, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della illuminazione delle lampade votive, che è una delle forme attraverso le quali il suddetto culto si esprime.

In particolare, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Quanto evidenziato nel precedente paragrafo in tema di continuità, universalità e parità del servizio rileva vieppiù in considerazione del territorio del Comune di Tarcento che, come già espresso, vede la presenza dei seguenti cimiteri: Tarcento, Coia, Sammardenchia, Zomeais, Collalto, Loneriaco, Segnacco, Ciseris, Stella e Sedilis, fra cui alcuni in zona montana e di difficile raggiungimento (Sedilis, Coia, Sammardenchia e Stella)

3.4 - Gestione del servizio di illuminazione votiva in essere, fino al 31/12/2017

Il Comune di Tarcento è proprietario dei seguenti cimiteri comunali:

- ◆ Cimitero di Tarcento – capoluogo;
- ◆ Cimitero di Collalto;
- ◆ Cimitero di Loneriaco
- ◆ Cimitero di Zomeais
- ◆ Cimitero di Segnacco
- ◆ Cimitero di Ciseris
- ◆ Cimitero di Sedilis (zona montana)
- ◆ Cimitero di Coia (zona montana)
- ◆ Cimitero di Stella (zona montana)
- ◆ Cimitero di Sammardenchia (zona montana)

Tali strutture hanno in essere una convenzione per l'installazione degli impianti e della gestione dell'illuminazione perpetua (illuminazione votiva) delle tombe dei cimiteri comunali, affidata con de-

liberazione della Giunta Comunale n. 376 del 28/05/1981, ravvisata legittima dal C.P.C. nella seduta del 10/08/1981 sub n.ri 33548/Reg, 57220/Prot, alla ditta “Lux Fidelis” di Galliussi Aniceto con sede a Buttrio (UD), per il periodo dal 01/10/1984 al 30/09/2014.

In data 09/07/2014 ns. prot. n. 13467 il concessionario “Lux Fidelis” aveva trasmesso una proposta di progetto per la gestione del servizio di illuminazione votiva nonché lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ampliamento degli impianti, proposta da valutare da parte dell’Amministrazione comunale in merito alla fattibilità delle proposte prima di essere posta a base di gara.

Nelle more della valutazione di fattibilità della proposta progettuale sopraccitata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17/09/2014, l’Amministrazione disponeva, per le ragioni in essa contenute, disponeva fra l’altro la proroga del servizio in essere.

A seguito delle proroghe effettuate, la scadenza del servizio in questione è fissata al 31/12/2017.

Il contratto in essere prevede il versamento a favore del Comune di Tarcento di un canone annuo pari ad €. 215,37 e la riscossione da parte della concessionaria, direttamente dagli utenti del servizio delle seguenti tariffe:

- ◆ Canone annuo: €. 13,51;
- ◆ Nuovi allacciamenti: €. 10,93

Il numero complessivo di lampade votive attualmente attive in tutto i cimiteri del Comune di Tarcento è pari a circa n. 2614.

3.5 – La necessità dell'affidamento del servizio di illuminazione votiva

In data 31.12.2017 viene a scadenza l'attuale affidamento. Il Comune di Tarcento, deve pertanto procedere ad una nuova assegnazione del servizio in questione, da operare, previa scelta della forma di organizzazione dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore.

A tal proposito, va evidenziato che, per la forma di gestione, non essendo praticabile la gestione in economia, stante la carenza di risorse umane determinatasi a seguito delle perduranti politiche restrittive messe in atto negli ultimi anni dai vari governi, né sussistendo possibili alternative, quali l'affidamento “*in house*” o a società miste, l'unica via percorribile appare quella dell'affidamento tramite esternalizzazione a terzi del servizio, con le procedure previste dal D.lgs. 50/2016.

La modalità di esternalizzazione del servizio in parola, può avvenire attraverso l'appalto di servizi o la concessione (fattispecie ricompresa nel Partenariato pubblico Privato di cui all'art. 180 del D.lgs. 50/2016).

Appalto di servizi:

La nozione di “*appalto pubblico*”, viene definita dall'art. 3 comma 1 lettera ii) del D.Lgs. 50/2016 come “*contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;*”. La successiva lettera ss) definisce gli “*appalti pubblici di servizi*”, come “*contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);*”.

L'affidamento tramite modulo dell'appalto di servizi, prevederebbe in capo al Comune di Tarcento:

- ◆ la riscossione delle tariffe e del canone annuale;
- ◆ le spese di energia elettrica;
- ◆ i costi di manutenzione straordinaria delle lampade votive;
- ◆ eventuali investimenti per mantenere a norma gli impianti;
- ◆ costo del personale interno;
- ◆ gli oneri economici per l'appalto del servizio all'esterno della manutenzione ordinaria e dell'attivazione delle lampade votive;
- ◆ il mantenimento del rischio economico e amministrativo in capo al Comune di Tarcento;

Nella valutazione in merito all'affidamento mediante appalto, si rilevano le seguenti criticità:

- a) presa in carico delle utenze e dei relativi costi riferiti all'energia;
- b) allocazione in capo all'Amministrazione del rischio economico e amministrativo;
- c) aumento del carico amministrativo interno con conseguente individuazione del personale dedicato
- d) difficoltà di programmazione finanziaria in termini di individuazione dei costi a carico dell'Amministrazione.

Gli eventuali benefici connessi ad una gestione tramite appalto risultano non identificabili sotto il profilo economico in quanto rientranti nell'eventuale rischio connesso alla gestione, più propriamente di competenza di una politica di mercato. Da considerare a riguardo che una tale gestione imporrebbe all'Amministrazione una analisi in termini di contabilità economica-analitica, atta al costante monitoraggio della gestione. In tal senso il beneficio rientra nella più ampia categoria del concetto di esternalizzazione senza che ciò sia influenzato dallo strumento giuridico utilizzato per l'allocazione esterna.

L'appalto inoltre determinerebbe una esternalizzazione in termini di lavoro (manodopera) che di per sé risulta minore se posto in confronto con una scelta di esternalizzazione più ampia che comprenda anche la completa gestione operativa ed amministrativa

Concessione di servizi

La nozione di “concessione di servizi”, viene definita dall'art. 3 comma 1 lettera vv) del D.Lgs. 50/2016 come *“un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;”*.

L'affidamento tramite il modulo della concessione dei servizi, consentirebbe che l'operatore economico si assuma:

- a) la completa allocazione del rischio operativo ed economico;
- b) i costi e la gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, con gli obblighi di custodia e mantenimento degli impianti;
- c) l'assunzione di tutte le spese di energia elettrica e costi del personale;
- d) la completa gestione amministrativa del servizio;

Di contro, l'attività dell'Amministrazione rimarrebbe limitata alla supervisione dell'operato del concessionario.

Fra gli aspetti critici riguardanti la formula della concessione, è da considerare il maggior periodo contrattuale che legherebbe l'operatore economico con l'Amministrazione, costituendo ciò una limitazione del mercato. Tale aspetto peraltro viene temperato previa selezione dell'operatore per il tramite di una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle previsioni normative.

-- oOo --

Dalle considerazioni sopra effettuate, il modulo concessorio risponde alle più ampie esigenze dell'Amministrazione e, nella comparazione delle modalità di esternalizzazione, estende i vantaggi sottesi all'appalto senza riprenderne le criticità.

3.6 - Ragioni specifiche dell'affidamento del servizio:

In data 10/07/2017 ns. prot. n. 14938, successivamente integrata in data 22/09/2017 prot. n. 20312, l'attuale concessionario “Lux Fidelis srl” ha reiterato la proposta di partenariato pubblico-privata attraverso la finanza di progetto, volta ad ottenere l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali di Tarcento, previa realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento e riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti, così come previsto nel progetto di fattibilità presentato. La proposta in discorso va a sostituire la proposta precedentemente presentata (rif prot. n. 13467 del 09/07/2014);

Con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, in ottemperanza al dispositivo normativo di cui all'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 (ndr: "l'Amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta.");, l'Amministrazione ha espresso un preliminare giudizio di fattibilità della proposta presentata, in base ad una valutazione effettuata sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione, nonché sull'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione), dichiarandola di pubblico interesse

In tal senso, l'Amministrazione non è in grado di gestire autonomamente in economia il servizio e ritiene che l'apertura al mercato sia quella preferibile onde garantire la più ampia concorrenza e consentire un adeguato bilanciamento degli interessi connessi alla gestione.

L'intervento da realizzarsi riguarda la riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri in Comune di Tarcento di Tarcento, Coia, Sammardenchia, Zomeais, Collalto, Loneriaco, Segnacco, Ciseris, la costruzione ex novo degli impianti nei cimiteri di Stella e Sedilis e la realizzazione di opere complementari. Il partenariato mediante il modulo concessorio prevede la successiva concessione per anni 27 degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri al fine della loro gestione, conduzione e sfruttamento con a carico del concessionario la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. Un tanto consente, quindi, mediante la allocazione all'esterno del rischio operativo di neutralizzare in capo all'Amministrazione la possibile imputazione, per il periodo di vigenza della concessione, di possibili poste economiche negative anche connesse alla manutenzione dei cimiteri.

3.6.1 - Le caratteristiche proposte del servizio di gestione dell'illuminazione votiva:

Il servizio di illuminazione votiva costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: è un servizio oneroso a domanda individuale connotato da continuità.

Da tale principio discendono altri quali la accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura.

Come evidenziato il servizio è a domanda individuale e connotato al pagamento di una tariffa che in sede di offerta è così indicata:

Canone annuo di abbonamento	€ 15,00
Allacciamento tomba singola	€ 16,00
Allacciamento tomba di famiglia	€ 22,00
Allacciamento loculo	€ 16,00
Allacciamento ossario	€ 16,00

e che in sede di gara per l'affidamento della concessione del servizio sarà oggetto di ribasso.

L'introito della tariffa permette il rientro dell'investimento da parte del concessionario secondo una previsione di un ammortamento pari ad anni 27. L'allocazione del rischio economico è in capo al concessionario.

Nessun onere è previsto a carico del Comune che, anzi, vedrà corrispondersi un canone annuo dal Concessionario quantificato in sede di proposta in Euro 3.000,00 soggetto ad offerta al rialzo in sede di gara.

In termini economici, la proposta si riassume in quanto segue:

- ◆ Valore stimato della concessione: €. 1.344.698,00, come costituito in base al fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, come stimato dal proponente nel Piano Economico Finanziario;

- ◆ Importo degli investimenti proposti: €. 282.686,62 (IVA compresa);
- ◆ Quota ammortamento delle opere di illuminazione votiva e di illuminazione dei viali presso i cimiteri di Segnacco e Ciseriis: €. 15.335,00;

3.6.2 - Sussistenza dei requisiti per procedere all'affidamento:

Come già evidenziato sopra il comma 20 dell'art. 34 del D. L. 179 del 2012 prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In riferimento alla modalità di affidamento mediante finanza di progetto i requisiti previsti dall'ordinamento sono quelli previsti dall'art. 183 del D. Lgs. 50 del 2016.

La procedura nella specifica è quella avviata a seguito di proposta da parte del promotore contenente la documentazione di cui al comma 15 dell'art. 183 del D. Lgs. 183/2016. Nello specifico la proposta avanzata da LUX FIDELIS s.r.l. con prot. 14938 dd. 10/07/2017 e successiva integrazione del 22/09/2017 prot. n. 20312, risulta aderente agli obblighi contenutistici previsti dalla normativa.

Nel dettaglio risulta composta dai seguenti documenti:

Progetto di fattibilità tecnico economica, comprendente:

- a) Analisi di sostenibilità tecnica ed economica della proposta – Allegato 1 b)
- b) Dettaglio dell'investimento – Allegato 1 c);
- c) Bozza di convenzione – allegato 2, contenente le condizioni generali di abbonamento agli utenti – Allegato 2 e 2a);
- d) Piano economico finanziario asseverato – Allegato 3;
- e) Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione – Allegato 4;
- f) Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 183, co. 17, del D. Lgs. 50/2016 – Allegato 5;
- g) Cauzione prevista dall'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 – Allegato 6;
- h) ***Progetto definitivo dei lavori***, contenente i seguenti elaborati:
 - Identificativo n. 01- Quadro Economico;
 - Identificativo n. 02 - Relazione tecnica;
 - Identificativo n. 03 – Piano di sicurezza e coordinamento;
 - Identificativo n. 04 – Capitolato Speciale e Prestazionale;
 - Identificativo n. 05 – Elenco prezzi unitari;
 - Identificativo n. 06 – Relazione tecnica opere complementari;
 - Identificativo n. 07 – Indicazioni per l'esercizio e la manutenzione degli impianti;
 - Identificativo n. 08 – Specifiche tecniche materiali impianto 230 V;
 - Identificativo n. 09- Specifiche tecniche materiali impianto 15 V;
 - Identificativo n. 10 - Computo metrico estimativo;
 - Identificativo n. 11 - Schemi quadri elettrici;
 - Identificativo n. 12 - Relazione specialistica;
 - Identificativo n. 13 - Relazione tecnica impianto di illuminazione dei viali principali e videosorveglianza;
 - Identificativo n. 14 - Computo metrico estimativo opere complementari;
 - Identificativo n. 15 - Computo metrico, piano di ammortamento, schemi unifilari e dichiarazione di conformità degli impianti di illuminazione votiva e dei viali già realizzati presso i cimiteri di Segnacco e Ciseris;
 - N. 5 tavole grafiche cimitero Tarcento;
 - N. 4 tavole grafiche cimitero Sammardenchia;
 - N. 5 tavole grafiche cimitero Ciseris;
 - N. 5 tavole grafiche cimitero Collalto;

- N. 5 tavole grafiche cimitero Loneriaccio;
- N. 5 tavole grafiche cimitero Segnacco;
- N. 4 tavole grafiche cimitero Sedilis;
- N. 4 tavole grafiche cimitero Coia;
- N. 4 tavole grafiche cimitero Stella;
- N. 4 tavole grafiche cimitero Zomeais;

L'affidamento in concessione sarà successivo all'effettivo espletamento di una procedura di selezione del concessionario secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016.

3.6.3 - Modalita' tecnica di espletamento del servizio ed ulteriori obblighi specifici :

La gestione del servizio di illuminazione votiva per il tramite di apposito concessionario consente di formulare adeguatamente il rapporto secondo un modulo trilaterale che vede il Comune come concedente, supervisore e regolatore lasciando l'erogazione e gestione ad un operatore del mercato su cui accollare integralmente il rischio economico a fronte del canone pagato da singolo utente a fronte della propria domanda individuale di accessione al servizio.

Da rilevare come il modulo concessorio consente anche l'allocazione dei costi manutentivi (ordinaria e straordinaria) in capo al concessionario per la durata della concessione.

La proposta di finanza di progetto prevede anche la realizzazione di un investimento pari ad Euro 282.686,62 (IVA compresa) con l'estensione del servizio anche ai cimiteri comunali che oggi ne sono privi.

Restano invece in capo al Comune le funzioni amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata contrattuale.

La remunerazione economica dell'affidatario avverrà attraverso la riscossione di tariffe (contributo di allaccio alla rete, al momento di avvio del servizio, e canone di abbonamento annuo) comprensive della fornitura di energia elettrica, gestione e manutenzione degli impianti, calcolate sulla base dei costi di fornitura energia elettrica e di manutenzione ordinaria degli impianti.

Non sono previste forme di compensazione economica a carico del comune.

4. CONCLUSIONI:

Per quanto sopra, si ritiene che sussistano i requisiti e le ragioni indicate dall'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, per scegliere la forma di affidamento dei servizi in argomento, mediante l'attivazione di un Partenariato Pubblico Privato, attraverso la Concessione di Servizi ai sensi degli artt. 164, 180 e 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016, concernente nell'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali previa riqualificazione funzionale ed energetica e costruzione ex novo degli impianti, di cui alla proposta presentata dalla ditta LUX FIDELIS SRL, in quanto si ravvisano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per la prosecuzione dell'affidamento ad un soggetto terzo dei servizi in questione, in quanto ad oggi risulta essere la sola modalità di gestione perseguibile, visto che il Comune non dispone delle adeguate risorse umane e strumentali.

In tal senso la proposta avanzata da LUX FIDELIS s.r.l. appare adeguata e rappresenta un modulo di gestione del servizio che contempera adeguatamente, per il tramite della concessione, ogni interesse presente: dell'amministrazione, dell'utenza e del mercato.

Per i motivi su esposti e rappresentati si ritiene, quindi, che la soluzione più opportuna ed idonea a garantire la maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa con riferimento ai servizi di illuminazione votiva sia l'affidamento della gestione in concessione secondo il modulo della finanza di progetto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica U.O. 2
Arch. Doris Pilosio

Il Segretario Comunale
Dott. Marco Coiz

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COIZ MARCO
CODICE FISCALE: CZOMRC79H28L483G
DATA FIRMA: 29/09/2017 13:52:15
IMPRONTA: 4F6B792B666729FBA226554B0665BBB7152AC05DFAF9A20B81E4A18FFA555E32
152AC05DFAF9A20B81E4A18FFA555E329C813852DB1B3AD7D1DDFD2E0BD36BA6
9C813852DB1B3AD7D1DDFD2E0BD36BA63401BAEFDEAC9AD89C072FA69E77741C
3401BAEFDEAC9AD89C072FA69E77741C961D435CF6193DBF94376BCA5AA58344

NOME: PILOSIO DORIS
CODICE FISCALE: PLSDRS66L56L483F
DATA FIRMA: 29/09/2017 13:53:23
IMPRONTA: 137CE24C14D15B81148AD579872B89643A6C8E82BADFAAE8912133184B95BFD6
3A6C8E82BADFAAE8912133184B95BFD665CA23859BCC195FEB30BA5A2282B646
65CA23859BCC195FEB30BA5A2282B646C1AB4C5952F5E7C2E4EB2206CFA09DB4
C1AB4C5952F5E7C2E4EB2206CFA09DB4F8A0CB8AA31A185FA8CEA9A2D553BAAA